

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 3589**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, DE MARZIO, PAZZAGLIA, ABELLI, ALFANO, ALOI, BAGHINO, BOLLATI, BORROMEO D'ADDA, BUTTA-FUOCO, CALABRO', CARADONNA, CASSANO, CERULLO, CHIACCHIO, COTECCHIA, COVELLI, DAL SASSO, d'AQUINO, DELFINO, de MICIELI VITTURI, de VIDOVICH, di NARDO, FRANCHI, GALASSO, GRILLI, GUARRA, LAURO, LO PORTO, MACALUSO ANTONINO, MANCO, MARCHIO, MARNELLI, MARINO, MENICACCI, MILIA, NICCOLAI GIUSEPPE, NICOSIA, PALUMBO, PETRONIO, PIROLO, RAUTI, ROBERTI, ROMUALDI, SACCUCCI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TASSI, TORTORELLA GIUSEPPE, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI ANTONINO, TURCHI, VALENSISE**

*Presentata il 13 marzo 1975*

Norme per la ristrutturazione dei servizi di pubblica sicurezza, per l'uso delle armi e dei mezzi di coazione fisica in servizio di pubblica sicurezza. Trattamento economico degli appartenenti ai corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, delle guardie forestali, degli agenti di custodia, dei vigili del fuoco, dell'Arma dei carabinieri e della pubblica sicurezza. Fermo di polizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge vengono presentate al Parlamento alcune misure indispensabili per la organizzazione della pubblica sicurezza, per la gestione e l'impiego del personale civile e militare insieme a quelle, interessanti tutti i corpi, relative al trattamento economico, all'orario di servizio e all'uso delle armi in

servizio di pubblica sicurezza nonché alla tutela degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Infine con la presente proposta di legge si intende introdurre nel nostro ordinamento giuridico il cosiddetto fermo di polizia.

Si tratta, in sostanza, di un « pacchetto » di misure urgenti, indilazionabili per meglio

dire, che è necessario adottare di fronte al pesante aggravarsi della criminalità, al crescere delle preoccupazioni e delle tensioni all'interno delle forze dell'ordine che non si sentono adeguatamente tutelate moralmente e materialmente dalle norme vigenti, di fronte agli arcaici regolamenti ed alle contraddittorie disposizioni delle numerose « leg-gine » adottate recentemente. Ciò già dice che non si intende con la presente proposta varare una legge quadro, per quanto si tenda alla regolamentazione il più possibile organica di importanti istituti ma soprattutto che la ispirazione della proposta nasce dall'aver preso a base il criterio di uguaglianza fra responsabilità, funzione e retribuzione. Sarà necessaria, entro il più breve tempo possibile, la emanazione di una più ampia legge che superi la disordinata legislazione in materia sulla base di approfonditi studi e, fra l'altro, di pareri che organismi consultivi istituendi possano esprimere.

Attualmente le istanze più sentite sono le seguenti:

1) riordino della direzione di pubblica sicurezza, istituzione della autogestione e dell'impiego della pubblica sicurezza;

2) l'istituzione conseguente di un Consiglio nazionale della polizia, non elettivo, con funzioni di consulenza per il Capo della polizia e per il Ministro dell'interno;

3) la utilizzazione integrale degli appartenenti a vari Corpi che hanno funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria per i compiti di istituto e l'utilizzazione del personale soltanto per i compiti che esperienza ed anzianità consentono a ciascuno, con l'affidamento delle responsabilità operative ai comandanti militari;

4) il superamento di norme anacronistiche per le licenze, per la facoltà di contrarre matrimonio;

5) una specifica definizione dei casi nei quali è sempre legittimo l'uso delle armi e degli strumenti di coazione fisica, insieme ad una tutela di chi le armi abbia usato in servizio;

6) un aggravamento delle pene per i reati connessi contro chi operi in servizio di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria non eliminabile attraverso un giudizio di prevalenza fra aggravanti e attenuanti;

7) la conservazione del carattere militare dei corpi di pubblica sicurezza e la introduzione nella legislazione di norme che consentano una consultazione di organismi composti da appartenenti al Corpo stesso per la tutela sul piano morale economico e normativo delle forze dell'ordine in generale e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in particolare;

8) una revisione dei criteri di arruolamento e di progressione della carriera, insieme alla istituzione di consistenti premi per la permanenza in servizio;

9) la revisione della indennità di istituto in modo che essa sia elevata in modo uniforme per tutti i gradi e pensionabile; la fissazione dell'orario di servizio e la retribuzione degli straordinari, nonché la fissazione, adeguata ai costi della vita, della indennità di alloggio;

10) il passaggio a servizi civili degli inabili ai servizi di polizia nonché dei più anziani;

11) l'istituzione del fermo di polizia con garanzie per i cittadini in modo da collocare l'istituto nell'ambito dei principi della Costituzione.

Precisato quanto sopra appare di tutta evidenza che è possibile con norme di tal genere ridare prestigio, tutela, spirito di abnegazione, strumenti adeguati alle forze dell'ordine; senza tali misure pensare di ristabilire sicurezza ed ordine è pura illusione; significa anzi mantenere insicurezza e disordine.

Con serena coscienza che nasce anche dalla avvenuta presentazione, in questa legislatura, di altre importanti proposte, possiamo concludere con l'affermare che dalla approvazione di questa proposta deriveranno, come è nelle istanze dei proponenti, conseguenze immediate in favore della sicurezza e dell'ordine pubblico.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO PRIMO

#### DIREZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

##### ART. 1.

Le Direzioni generali e gli Uffici centrali del Ministero dell'interno, sono diretti da un prefetto di prima classe, o da un prefetto; la Direzione generale della pubblica sicurezza è diretta dal Capo della polizia.

Il Capo della polizia viene nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e deve essere scelto tra gli ispettori capi di pubblica sicurezza e i tenenti generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza indipendentemente dalla anzianità.

Al Capo della polizia, oltre alle funzioni previste per i dirigenti generali dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono attribuite le responsabilità della gestione e dell'impiego della polizia.

Il Capo della polizia si avvale della collaborazione di tre Vice capi della polizia, anch'essi scelti fra il personale civile e militare della pubblica sicurezza. Ad uno dei tre Vice capi sono attribuite funzioni vicarie.

La responsabilità dei servizi nei quali si articola la Direzione generale di pubblica sicurezza è affidata a personale civile o militare della polizia, e ciò al fine di consentire la completa autonomia di gestione dell'intera polizia e di tutto il personale.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

##### ART. 2.

È costituito il Consiglio nazionale della polizia, organismo rappresentativo di tutte le categorie del personale, civile e militare, facente parte della polizia.

Il Consiglio esprime pareri su tutti i problemi riguardanti l'impiego, la disciplina, il trattamento economico, le promozioni e i trasferimenti del personale, nonché sui programmi di investimento atti a garantire la maggiore efficienza della polizia.

Il Consiglio ha funzioni consultive nei confronti del Ministro dell'interno e del Capo della polizia.

Il Ministro dell'interno ed il Capo della polizia hanno l'obbligo di consultare almeno una volta al mese il Consiglio nazionale che è convocato dal Capo della polizia.

Quando i due terzi dei componenti ne facciano richiesta con l'indicazione di uno degli argomenti di cui al secondo comma, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria.

### ART. 3.

Fanno parte del Consiglio nazionale della polizia: il Capo della polizia che lo presiede; i tre Vice capi della polizia; un rappresentante degli ufficiali superiori; un rappresentante degli ufficiali subalterni; due rappresentanti dei sottufficiali; tre rappresentanti degli appuntati e guardie di pubblica sicurezza; due rappresentanti dei funzionari dirigenti o direttivi; tre rappresentanti degli impiegati civili di pubblica sicurezza; due rappresentanti della polizia femminile.

I membri del Consiglio nazionale rappresentanti delle varie categorie vengono scelti mediante sorteggio effettuato su terne di nomi per ognuno dei componenti da scegliere. Le terne vengono formate in base alla anzianità e allo stato di servizio, costituendo una graduatoria nazionale. Le terne debbono essere portate a conoscenza di tutti i dipendenti della pubblica sicurezza, civile e militare, un mese prima che si proceda al sorteggio.

Coloro i quali, essendo stati inclusi nella terna, non intendono far parte del Consiglio dovranno darne immediata comunicazione al Consiglio stesso e sono sostituiti con il successivo in graduatoria.

Il Consiglio resta in carica un anno.

In relazione alla prima formazione del Consiglio le comunicazioni di rinuncia debbono essere dirette al Ministro dell'interno.

### ART. 4.

L'amministrazione della pubblica sicurezza è alla esclusiva dipendenza del Ministero dell'interno, nella persona del Capo della polizia ed ha autonomia di gestione amministrativa. Per quanto attiene alle promozioni, alle licenze, alle punizioni e ad ogni altra incombenza relativa alla gestione si provvede attraverso organismi composti da funzionari direttivi di pubblica sicurezza per quanto attiene ai dipendenti civili; per i dipendenti militari si provvede attraverso organismi com-

posti da ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Alla composizione degli organi si provvede con decreti del Ministro dell'interno sentito il Consiglio nazionale della pubblica sicurezza. Ogni disposizione in contrasto con quelle del presente articolo è abrogata.

Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono ai prefetti ed ai questori competenze in materia amministrativa in ordine al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Sono abrogate altresì le disposizioni che attribuiscono ai prefetti competenze in materia amministrativa in ordine alla pubblica sicurezza.

Presso ogni raggruppamento un ufficiale è incaricato del controllo e della gestione amministrativa dei reparti dipendenti del raggruppamento stesso.

Presso ogni questura un funzionario è incaricato del controllo e della gestione amministrativa della questura stessa.

## TITOLO SECONDO

### DISPOSIZIONI GENERALI PER I VARI CORPI

#### ART. 5.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo della guardia di finanza, all'Arma dei carabinieri, al Corpo degli agenti di custodia, al Corpo forestale dello Stato ed al Corpo dei vigili del fuoco, non possono essere adibiti a servizi di ufficio, né a servizi di autista o « famiglio », del prefetto, questori, magistrati o funzionari in genere.

Coloro che risultino, in seguito a visita medica, non idonei ai servizi del Corpo sono trasferiti all'amministrazione civile dello Stato in ruoli speciali, conservando la retribuzione e i diritti di progressione di carriera previsti dalla presente legge.

#### ART. 6.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo delle guardie di finanza, all'Arma dei carabinieri, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato, dipendono esclusivamente dai superiori gerarchici militari.

I servizi disposti dal questore o da altre autorità di pubblica sicurezza vengono ese-

guiti dai reparti appartenenti ai Corpi anzidetti ed il loro impiego è diretto dagli ufficiali e sottufficiali comandanti i reparti.

ART. 7.

Gli allievi guardie, gli allievi carabinieri, gli allievi sottufficiali e gli allievi ufficiali, gli allievi delle scuole di specializzazione, non possono in alcun caso essere destinati in servizio di ordine pubblico.

ART. 8.

Sono abrogati il primo comma dell'articolo 84 e gli articoli 80, 85, 104, 105 e 106 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

ART. 9.

Il terzo comma dell'articolo 84 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 è sostituito dal seguente:

« Le licenze ordinarie sono concesse dal comandante del reparto ».

All'articolo 89 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 le parole « dal questore » sono sostituite con le parole « dal comandante del reparto ». È abrogato il comma quarto del predetto articolo.

Gli articoli 94, 95 e 96 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 sono sostituiti dal seguente:

« Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che si recano in licenza debbono far conoscere ai rispettivi comandi il luogo ove possono essere reperiti durante la licenza ».

ART. 10.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 83 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 sono sostituiti dal seguente:

« La concessione di tali licenze è subordinata alle esigenze di servizio e può essere sospesa dai questori o dai comandanti dei reparti quando eccezionali contingenze di ordine pubblico lo rendono necessario.

La percentuale degli agenti che dovranno contemporaneamente fruire di licenza verrà stabilita dal comandante dei reparti, che ne informeranno preventivamente i superiori comandi.

TITOLO TERZO

USO DELLE ARMI E TUTELA DEGLI  
UFFICIALI E DEGLI AGENTI DI PUBBLICA  
SICUREZZA O DI POLIZIA GIUDIZIARIA

ART. 11.

In applicazione all'ultimo comma dell'articolo 53 del codice penale è autorizzato in ogni caso l'uso delle armi da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nei seguenti casi di flagranza e contro gli autori di reati:

- a) quando è in atto o viene tentato un sequestro di persona;
- b) quando è in atto o viene tentata una rapina a mano armata;
- c) quando nel corso della cattura di un latitante questi, dopo essere stato invitato a costituirsi, si dia alla fuga;
- d) quando sono in atto o vengono tentati stragi, omicidi, o comunque vengono compiuti o tentati atti terroristici con armi, materie esplosive o incendiarie.

In applicazione all'ultimo comma dell'articolo 53 del codice penale è autorizzato in ogni caso l'uso dei mezzi di coazione fisica da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria nei seguenti casi:

- a) quando è in atto una radunata seditiosa;
- b) quando è in atto un tumulto;
- c) quando è indispensabile fermare in flagranza l'autore di un delitto diverso di quelli indicati nel precedente comma;
- d) quando è in atto o viene tentata l'invasione di terreni ed edifici;
- e) quando è in atto o viene tentato un blocco stradale.

ART. 12.

È costituito in ogni regione un Consiglio di disciplina della polizia al quale il Ministro dell'interno è tenuto a richiedere il parere prima di concedere l'autorizzazione a procedere per i reati commessi in servizio con l'uso delle armi.

Il Consiglio di disciplina è presieduto dal questore del capoluogo ed è formato dal vice questore della provincia al quale appartiene il giudicando con l'aggiunta di tre parigrado del giudicando medesimo scelti, di volta in

volta, per sorteggio. Il giudicando ha diritto di farsi difendere dinanzi al Consiglio di disciplina da un ufficiale o da un sottufficiale di sua fiducia. Il Consiglio di disciplina ha l'obbligo di concludere l'inchiesta e trasmetterne i risultati al Ministro entro e non oltre il termine di quindici giorni.

ART. 13.

È costituito presso ogni legione dei carabinieri un Consiglio di disciplina dei carabinieri, al quale il Ministro della difesa è tenuto a richiedere il parere prima di concedere l'autorizzazione a procedere per i reati commessi in servizio con l'uso delle armi.

Il Consiglio di disciplina è presieduto dal comandante la legione, ed è composto dal più anziano dei comandanti di gruppo, con l'aggiunta, di tre pari grado del giudicando, scelti di volta in volta per sorteggio.

Il giudicando ha diritto di farsi difendere dinanzi al Consiglio di disciplina da un ufficiale o da un sottufficiale di sua fiducia.

Il Consiglio di disciplina ha l'obbligo di concludere l'inchiesta e trasmetterne i risultati al Ministro entro e non oltre il termine di quindici giorni.

ART. 14.

È costituito presso ogni legione delle guardie di finanza un Consiglio di disciplina delle guardie di finanza, al quale il Ministro delle finanze è tenuto a richiedere il parere prima di concedere l'autorizzazione a procedere per i reati commessi in servizio con l'uso delle armi.

Il Consiglio di disciplina è presieduto dal comandante la legione, ed è composto dal più anziano dei comandanti dei gruppi, con l'aggiunta di tre pari grado del giudicando scelti di volta in volta, per sorteggio.

Il giudicando ha diritto di farsi difendere dinanzi al Consiglio di disciplina da un ufficiale o da un sottufficiale di sua fiducia.

Il Consiglio di disciplina ha l'obbligo di concludere l'inchiesta e trasmetterne i risultati al Ministro entro e non oltre i termini di quindici giorni.

ART. 15.

È costituito in ogni regione un Consiglio regionale di disciplina del Corpo delle guardie forestali al quale il Ministro dell'agricol-



tura e foreste è tenuto a richiedere il parere prima di concedere l'autorizzazione a procedere per i reati commessi in servizio con l'uso delle armi.

Il Consiglio di disciplina è presieduto dall'ufficiale più elevato in grado nella regione ed è composto dal più anziano dei sottufficiali, con l'aggiunta di tre parigrado del giudicando, scelti, di volta in volta, per sorteggio.

Il giudicando ha diritto di farsi difendere dinanzi al Consiglio di disciplina da un ufficiale o da un sottufficiale di sua fiducia.

Il Consiglio di disciplina ha l'obbligo di concludere l'inchiesta e trasmetterne i risultati al Ministro entro e non oltre il termine di quindici giorni.

#### ART. 16.

È costituito in ogni regione un Consiglio regionale di disciplina degli agenti di custodia al quale il Ministro di grazia e giustizia è tenuto a richiedere il parere prima di concedere l'autorizzazione a procedere per i reati commessi in servizio con l'uso delle armi.

Il Consiglio di disciplina è presieduto dall'ufficiale più elevato in grado nella regione ed è composto dal più anziano dei sottufficiali, con l'aggiunta di tre pari grado del giudicando scelti, di volta in volta, per sorteggio.

Il giudicando ha diritto di farsi difendere al Consiglio di disciplina da un ufficiale o da un sottufficiale di sua fiducia.

Il Consiglio di disciplina ha l'obbligo di concludere l'inchiesta e trasmettere i risultati al Ministro entro e non oltre il termine di quindici giorni.

#### ART. 17.

Dopo l'articolo 61 del codice penale è aggiunto il seguente articolo 61-bis: « Le pene sono aumentate da un terzo alla metà quando i reati siano commessi con violenza, minaccia o con ogni tipo di armi di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, in danno di un ufficiale o di un agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o di militari in servizio di pubblica sicurezza in occasione da questi prestato.

L'aggravante prevista nel primo comma del presente articolo, è prevalente su eventuali attenuanti ».

## TITOLO QUARTO

### ARRUOLAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO

#### ART. 18.

L'ammissione al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo per arruolamento volontario. L'età minima richiesta è di anni 18. La rafferma è di tre anni in tre anni. Nel primo triennio l'allievo guardia frequenta per un anno la scuola e l'anno è valido ai fini del servizio militare obbligatorio; per altri due anni presta servizio nei reparti. Se la guardia, allo scadere del primo triennio decide di rafferinarsi, nel secondo triennio deve essere impiegato nei servizi operativi delle questure; per detto triennio è vietato l'impiego nelle squadre.

#### ART. 19.

Gli articoli 11 e 12 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, sono sostituiti dai seguenti:

« Allo scadere della ferma, le guardie scelte ed i sottufficiali che non chiedono di cessare di far parte del Corpo, senza necessità di alcuna domanda entrano a far parte dei ruoli del personale in servizio permanente effettivo. Allo scadere di ogni tre anni dalla data di cessazione della ferma, le guardie scelte e i sottufficiali, a loro richiesta, cessano di far parte del Corpo. La richiesta deve essere presentata al comandante del Corpo almeno 60 giorni prima della anzidetta scadenza ».

#### ART. 20.

L'articolo 13 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 è sostituito dal seguente:

« Ogni tre anni, a coloro che non chiedono di cessare di far parte del Corpo, è concesso un premio nella misura di lire cinque milioni. Le guardie che lo desiderano possono rinunciare ai premi delle prime due rafferme e chiedere che, in cambio, lo Stato assegni loro in proprietà allo scadere della seconda rafferma, un alloggio. I premi di rafferma non sono soggetti ad alcuna trattenuta erariale né ad imposta alcuna.

Gli articoli 14, 15 e 16 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 sono abrogati.

## ART. 21.

I militari e graduati, i sottufficiali e gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo delle guardie di finanza, dopo sei anni di servizio possono contrarre matrimonio, indipendentemente dall'età.

Al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, nonché ai funzionari di pubblica sicurezza, spetta a decorrere dal 1° gennaio 1975, una indennità d'istituto nella misura unica di centomila lire mensili.

L'indennità di istituto è aumentata del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre quinquenni di servizio complessivamente prestati e del 20 per cento al compimento del quarto quinquennio. Le misure giornaliere dell'indennità di istituto, sono pari a un trentesimo di quella indicata nel presente articolo.

L'indennità d'istituto è pensionabile.

## ART. 23.

È dovuta al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, con decorrenza 1° gennaio 1975 l'indennità di alloggio nella misura mensile di lire 70.000 e di lire 35.000 rispettivamente per il personale coniugato e celibe.

Si applicano, per quanto attiene al diritto del singolo, le disposizioni più favorevoli vigenti in materia.

## ART. 24.

Il servizio prestato da ciascun appartenente all'Arma dei carabinieri e ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, degli agenti di custodia, delle guardie forestali, dei vigili del fuoco, non può superare le quaranta ore settimanali, compreso il servizio di permanenza in caserma.

Allorquando esigenze di servizio lo richiedono, gli appartenenti ai Corpi sono tenuti

a prestare servizio in eccedenza a tale orario. Tale servizio deve essere retribuito con i compensi stabiliti nell'articolo seguente.

ART. 25.

Il compenso per servizio prestato in eccedenza alle ore previste come ordinarie dalla presente legge, è corrisposto nella misura oraria doppia di quella risultante dalla retribuzione mensile.

Il compenso per servizio prestato, in eccedenza alle ore previste come ordinarie, dalle ore 20 alle ore 5, o in giorni festivi, è corrisposto nella misura oraria tripla di quella risultante dalla retribuzione mensile.

ART. 26.

Ai servizi in ore notturne e nei giorni festivi, salvo eccezionali esigenze di ordine pubblico e di sicurezza, militari, sottufficiali e ufficiali debbono essere adibiti alternativamente, e, comunque, per un periodo non superiore ad una settimana.

ART. 27.

Le guardie, le guardie scelte, i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo che abbiano attitudine psicofisica al servizio incondizionato nel Corpo e che siano in possesso del titolo di studio richiesto per gli appartenenti ai Corpi, sono ammessi alle Accademie dei Corpi per la nomina ad ufficiali, purché non abbiano superato il 28° anno di età.

Ad essi è riservata la metà dei posti disponibili nel bando di concorso; sono esonerati dagli esami di ammissione.

Ogni disposizione in contrasto con quella prevista nel presente articolo è abrogata.

ART. 28.

I sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato i quali abbiano compiuto 15 anni di servizio, possono, qualora siano in possesso della licenza di scuola media o titolo equipollente, fare domanda di essere

collocati nei posti di grado corrispondente della carriera d'ordine dell'amministrazione di appartenenza; se in possesso della licenza di scuola media superiore, possono chiedere di essere collocati nei posti di grado corrispondente per anzianità della carriera di concetto delle anzidette pubbliche amministrazioni. I militari e i graduati degli stessi Corpi che abbiano compiuto 15 anni di servizio possono chiedere di essere collocati nei posti di grado corrispondente per anzianità della carriera di agente tecnico delle amministrazioni sopra indicate.

A tal fine sono riservati ai predetti sottufficiali e militari che siano riconosciuti idonei, un terzo dei posti vacanti nei gradi delle carriere suindicate.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applica l'articolo 2 della legge 15 dicembre 1952, n. 2379.

**ART. 29.**

Le guardie di pubblica sicurezza che dopo 20 anni di servizio non abbiano raggiunto il grado di sottufficiale vengono trasferite nel ruolo degli impiegati civili della polizia, conservando l'anzianità e le indennità.

**TITOLO QUINTO**

**DEL FERMO DI PUBBLICA SICUREZZA**

**ART. 30.**

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, per motivi di sicurezza pubblica o di pubblica moralità, possono procedere, nei confronti di chiunque, all'accertamento dell'identità personale.

In casi eccezionali di necessità e urgenza e ove sussistano i motivi di cui al comma precedente, possono procedere al fermo di chi rifiuta di fornire la prova della propria identità personale.

**ART. 31.**

Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza possono altresì fermare, ove ricorrano eccezionali ragioni di necessità e urgenza:

a) le persone indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, allorché si accerta che tengono una condotta

pericolosa per la sicurezza pubblica e per la moralità pubblica;

b) le persone la cui condotta, in relazione ad obiettive circostanze di luogo e di tempo, faccia fondatamente ritenere che stiano per commettere uno o più reati punibili con la pena della reclusione, ovvero che costituisca grave e concreta minaccia alla sicurezza pubblica.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario in relazione alle circostanze in base alle quali è stato adottato il provvedimento, dopo di che devono far tradurre i fermati immediatamente in carcere giudiziario o in quello mandamentale.

L'ufficiale che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne notizia immediata e comunque non oltre le ventiquattro ore dal fermo stesso, al procuratore della Repubblica, o se il fermo avviene fuori dal comune sede del tribunale, al pretore del luogo, indicando il giorno e l'ora in cui il fermo è avvenuto e le ragioni dello stesso.

Del provvedimento di fermo è data anche notizia, senza ritardo, a cura dello stesso ufficiale con il consenso del fermato, ai familiari di quest'ultimo.

Nei comuni dove non ha sede un ufficio distaccato di pubblica sicurezza o un comando di ufficiale dell'Arma dei carabinieri, gli adempimenti attribuiti, in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, agli ufficiali di pubblica sicurezza sono demandati ai sottufficiali comandanti le stazioni dell'Arma dei carabinieri.

L'autorità giudiziaria competente provvede alla convalida del fermo entro ventiquattro ore dalla comunicazione se accerta che sussistono le condizioni che lo legittimano; ove il fermo non venga convalidato, il fermato è immediatamente rilasciato.

In nessun caso, comunque, il fermo può essere protratto oltre le quarantotto ore dal suo inizio.

La convalida del fermo da parte della autorità giudiziaria è comunicata all'interessato a cura dell'autorità medesima.

Ove nel corso degli accertamenti emergano nei confronti delle persone fermate indizi di reato, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 225 e 238 del codice di procedura penale e successive modificazioni.